



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 29 gennaio 2025), il ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante legale e procuratore, esponeva di essere stato coinvolto nella qualità di terzo trasportato in un sinistro stradale verificatosi in data 27 novembre 2024 e di avere contestato la comunicazione di diniego formulata dall'impresa alla richiesta risarcitoria avanzata dallo stesso.

Al riguardo, il ricorrente deduce che il predetto diniego si baserebbe sulla mancata prova della sua presenza quale terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato in quanto la stessa non è stata annotata nel Verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro.

Tuttavia, il ricorrente sostiene che la presenza a bordo del già menzionato veicolo sarebbe comprovata dal certificato di Pronto Soccorso che attesta lesioni compatibili con il tipo di incidente e che l'assenza di annotazioni nel verbale non esclude di per sé la presenza a bordo del mezzo in quanto la dinamica del sinistro, la tipologia delle lesioni, nonché la documentazione prodotta confermano la legittimità della richiesta risarcitoria.



Il ricorrente chiede *“che la Compagnia (...) revochi la reiezione e proceda immediatamente con l'istruttoria e la liquidazione del danno”*, con la precisazione che *“l'importo richiesto è pari ad € 1700,00 comprensivo di € 600,00 di spese mediche ed € 300,00 per compensi professionali”*.

Costituitasi ritualmente, l'impresa controdeduceva rappresentando di aver formulato diniego risarcitorio in data 17 febbraio 2025 a seguito degli accertamenti istruttori espletati e alla luce del Verbale delle Autorità intervenute, da cui è emerso che non risulta provata la presenza del terzo trasportato a bordo del veicolo garantito al momento del sinistro. Il predetto diniego veniva reiterato il successivo 19 giugno 2025 per la medesima motivazione.

Ciò posto, l'impresa rappresenta che il sinistro è stato gestito, ai sensi dell'art. 141 CAP, nel rispetto della normativa R.C. Auto, fornendo motivazione dettagliata del diniego.

Alla luce di quanto sopra, l'impresa chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In sede di repliche il ricorrente ribadisce il carattere illegittimo del diniego risarcitorio espresso dall'impresa convenuta, basato esclusivamente su un dato negativo, ovvero la mancata annotazione della presenza del terzo trasportato nel Verbale delle Autorità intervenute e reitera le istanze previamente formulate al fine di garantire la piena ed effettiva tutela del terzo trasportato secondo il disposto dell'art. 141 CAP.

In sede di controrepliche, l'impresa richiama integralmente la memoria di controdeduzioni evidenziando che il solo certificato di Pronto Soccorso non costituisce prova del trasporto del ricorrente e, pertanto, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente quale terzo trasportato in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in data 27 novembre 2024 che l'impresa ha rigettato sostenendo la mancanza di prova del fatto che il ricorrente fosse effettivamente trasportato nel veicolo coinvolto nel sinistro.

Il ricorrente sostiene che la presenza a bordo del già menzionato veicolo sarebbe, invece, comprovata dal certificato di Pronto Soccorso che attesta lesioni compatibili con il tipo di incidente.

Il Collegio rileva, però, che detto certificato del Pronto Soccorso non risulta versato in atti e, in ogni caso, il contenuto dello stesso risulta contestato dall'impresa convenuta ai fini probatori.

L'impresa ha, infatti, controdedotto di avere formulato diniego risarcitorio a seguito degli accertamenti istruttori espletati e alla luce del Verbale delle Autorità intervenute, da cui è emerso che non risulta provata la presenza del terzo trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro.

L'unico documento versato in atti e posto all'attenzione del Collegio è rappresentato dal Verbale delle Autorità intervenute, dal quale emerge effettivamente che il ricorrente non risulta menzionato come terzo trasportato e/o coinvolto nel sinistro a differenza di una seconda persona trasportata nell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.



Il Collegio evidenzia, sul punto, che il verbale redatto dall'autorità intervenuta sul luogo del sinistro *"fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza"* (Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376), *"mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti"* (Cass. civ., sez. VI, 1° aprile 2019, n. 9037).

Alla luce di quanto sopra, in assenza della prova della presenza del ricorrente nel veicolo coinvolto nel sinistro, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA